

Panificazione domenicale

parere dell' Avv. Luca Mazzeo

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006, il cui articolo 4 ha disposto l'abrogazione della Legge n. 1002/1956, da parte di alcuni enti, e in particolare da parte dell'ANCI, si è posta la questione se all'attività di panificazione, intesa come attività di produzione e vendita di pane, debbano ritenersi ancora applicabili le norme in materia di chiusura domenicale e di osservanza degli orari di apertura e chiusura degli esercizi,

richiamate dall'art. 11, comma 13, della Legge 3 agosto 1999, n. 265, secondo cui «**all'attività di panificazione autorizzata ai sensi della Legge 31 luglio 1956, n. 1002 si applicano gli articoli 11, comma 4, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114**»; e dunque:

= la norma che dispone che «*gli esercizi di vendita al dettaglio osservano **la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio** e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1 (le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, n.d.r.), la mezza giornata di chiusura infrasettimanale*» (art. 11, comma 4);

= la norma che, «*nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi*», consente che «*...gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e **possono derogare all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4***» (art. 12);

= e, infine, la norma che prevede che «*gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive*», secondo le modalità stabilite dal Sindaco (art. 13).

Il dubbio, che si vorrebbe far discendere dal fatto che l'art. 11, comma 13, della Legge 3 agosto 1999, n. 265 richiama la Legge n. 1002/1956, non ha a ben vedere ragione di esistere, dal momento che detta norma intende prescrivere l'applicazione delle sopra richiamate disposizioni in materia di chiusura domenicale e di orari di vendita all'attività di panificazione in sé e per sé considerata, a prescindere dalla circostanza che detta attività fosse - al momento dell'emanazione del medesimo art. 11 - disciplinata dalla Legge n. 1002/1956 e che ora la stessa sia regolata dall'art. 4 del D.L. n. 223/2006.